

Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ricadi

art.1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ricadi:

Strutture alberghiere

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.

Strutture extra-alberghiere

affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, agriturismi.

Art.2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ricadi.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art.3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) guide turistiche
- b) i minori entro il quartodicesimo anno di età;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
- e) **i portatori di handicap autosufficienti.**
- f) **i portatori di handicap non autosufficienti con un solo accompagnatore;**

Le esenzioni di cui alle lettere c – d - e ed f dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.

Art.4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure: € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;

€ 0,75 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere fino a 3 stelle ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;

€ 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, campeggi, villaggi turistici all'aria aperta, e per le altre tipologie non soggette a classificazione.

2. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente.

Art.5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Ricadi - Ufficio tributi il giorno 15 di ogni mese e l'ultimo giorno di ogni mese, ed in ogni caso entro i tre giorni lavorativi successivi, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.6

Versamenti

Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti al precedente articolo, può essere effettuato mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ricadi che verrà all'uopo aperto e le cui coordinate saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art.7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art.8

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato

emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art.10
Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art.11
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dall'1/1/2015
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.